

**Copia**



# COMUNE DI FAVRIA

*Città Metropolitana di Torino*

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione del Responsabile dell'Area

N. 57

In data 19/07/2024

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART.1 C.557 DELLA LEGGE N. 311/2004, PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE, A DIPENDENTE DI QUESTO ENTE

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 19/07/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART.1 C.557 DELLA LEGGE N. 311/2004, PRESSO IL COMUNE DI FORNO CANAVESE, A DIPENDENTE DI QUESTO ENTE

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto esercita il controllo preventivo di regolarità tecnica attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento, e di quella del Responsabile del procedimento se prevista e indicata in calce al presente.

Successivamente:

Vista l'istanza del 17/07/2024, acclarata al prot. n. 6872 pari data, con la quale il Comune di Forno Canavese richiede l'autorizzazione affinché la Sig.a Maria Zenzolo, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questo Comune, possa prestare attività di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 e art. 53, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Servizio Demografico del suddetto Comune, per il periodo intercorrente dal 01/08/2024 al 31/10/2024, per un totale di circa 3 ore settimanali, con possibilità di proroga;

Preso atto dell'assenso manifestato dalla suddetta dipendente;

Richiamato l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 2 secondo il quale *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*;

- il comma 5 secondo cui *“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*;

- il comma 7 secondo cui *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Richiamato, altresì, l'art. 1 c. 557 Legge 311/2004, così come modificato dall'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 44/2023, il quale prevede che: *“I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Constatato che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del predetto incarico non pregiudica il normale assolvimento delle attività dei servizi demografici ai quali la dipendente è assegnata;

Ritenuto inoltre, sulla base di atti istruttori, che:

- non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge e/o da regolamenti comunali;
- non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;
- dallo svolgimento dell'incarico può derivare un accrescimento delle competenze professionali della dipendente;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 49 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 e dall'art. 3 del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75;

Visto l'art. 42 del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in vigore che disciplina l'assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti di questo Comune;

Sentita nel merito la Giunta Comunale nella seduta del 17/07/2024, la quale si è espressa favorevolmente;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la predetta dipendente ad espletare tale incarico per un massimo di n. 3 ore settimanali dal 1 agosto al 31 ottobre 2024, eventualmente prorogabili, alle seguenti condizioni:

- a) che le prestazioni lavorative a favore del Comune di Forno Canavese siano espletate al di fuori dell'orario di servizio e senza creare pregiudizi al Comune di Favria per le esigenze connesse al rapporto di lavoro in essere presso questa Amministrazione e non dovrà essere in contrasto con gli interessi precipi del Comune di Favria;
- b) in caso di necessità specifiche del Comune di Favria, che richiedano l'utilizzo – anche senza preavviso – della dipendente autorizzata, la medesima sarà tenuta ad espletare le competenze assegnatele anteponendole senza riserve a quelle del Comune di Forno Canavese;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9/2023 del 22/07/2023 di “Conferimento incarico di Responsabilità dell'Area Amministrativa fino al 21/07/2026”;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 1/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

#### D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, la dipendente Sig.ra Maria Zenzolo, inquadrata nell'Area degli operatori esperti, a prestare attività di collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, presso il Servizio Demografico del Comune di Forno Canavese, per il periodo intercorrente dal 01/08/2024 al 31/10/2024, per un massimo di 3 ore settimanali, con possibilità di proroga, alle seguenti condizioni:
  - che le prestazioni lavorative a favore del Comune di Forno Canavese siano espletate al di fuori dell'orario di servizio e senza creare pregiudizi al Comune di Favria per le esigenze connesse al rapporto di lavoro in essere presso questa Amministrazione e non dovrà essere in contrasto con gli interessi precipi del Comune di Favria;
  - in caso di necessità specifiche del Comune di Favria che richiedano l'utilizzo – anche senza preavviso – della dipendente autorizzata, la medesima sarà tenuta ad espletare le competenze assegnatele anteponendole senza riserve a quelle del Comune di Forno Canavese;
- 2) Di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- 3) Di richiedere al Comune di Forno Canavese l'atto di conferimento incarico alla dipendente Maria Zenzolo, per l'ottemperanza da parte di questo Ente ai disposti dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- 4) Di dare atto che, in base alla normativa vigente, ad ogni pagamento effettuato alla dipendente Maria Zenzolo dal Comune di Forno Canavese, quest'ultima dovrà comunicare all'Ufficio Personale del Comune di Favria, l'importo pagato;
- 5) Di trasmettere copia della presente al Comune di Forno Canavese con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 1, 10084 Forno Canavese (TO) PEC: [fornocanavese@postemailcertificata.it](mailto:fornocanavese@postemailcertificata.it) ed alla dipendente interessata.

\*\*\*\*\*

#### IMPEGNI

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	----------	------	------	------	-----------

#### ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
---------	------	------	--------	---------	------	------	------------	-----------

\*\*\*\*\*

Di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

\*\*\*\*\*

#### IL RESPONSABILE DELL' AREA

#### AMMINISTRATIVA

firmato digitalmente

F.to \*

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

\*\*\*\*\*